SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

292ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente VALORI
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti di affitto » **(133)**, d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Norme in materia di contratti agrari » **(258)**, d'iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » **(338)**, d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori;

« Norme sui contratti agrari » **(463)**, d'iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » **(579)**, d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » **(596)**, d'iniziativa del senatore Balbo:

BENAGLIA (*DC*) . . . . . *Pag.* 12523
BOLDRINI Cleto (*PCI*) 12540
CIRESI (*PRI*) 12533
DAL FALCO (*DC*) 12544
NENCIONI (*DN-CD*) 12536

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 27 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti di affitto » (133), d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Norme in materia di contratti agrari » (258), d'iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » (338), d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori;

« Norme sui contratti agrari » (463), d'iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » (579), d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (596), d'iniziativa del senatore Balbo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Trasformazione della mezzadria, colonìa e altri contratti di affitto », di iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori; « Norme in materia di contratti agrari », d'iniziativa del senatore Zavattini e di altri senatori; « Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto », d'iniziativa del senatore Fabbri Fabio e di altri senatori; « Norme sui contratti agrari », d'iniziativa del senatore Mazzoli e di altri senatori; « Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune », d'iniziativa del senatore Buzio e di altri senatori, e « Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola », d'iniziativa del senatore Balbo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benaglia. Ne ha facoltà.

BENAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame ed il giudizio sul disegno di legge che abbiamo oggi alla nostra attenzione non può non iniziare, secondo me, dal prendere atto di due constatazioni: anzitutto, ritengo che dobbiamo non dimenticare che oggi come oggi il contratto di affitto è un contratto morto, non credibile, uno strumento che non è stato accettato dalle parti e quindi non vitale. Il fatto è che dopo le leggi sull'affitto non si stipulano più nuovi contratti nel nostro paese.

Il secondo problema di cui dobbiamo occuparci sono le continue censure della Corte. La legge n. 11 del 1971 è stata duramente censurata dalla Corte; la nuova legge n. 865 del 1973 che doveva rispondere alle censure della Corte è stata ancora una volta censurata dalla Corte stessa. La Corte costituzionale ha rilevato che questo regime dei ca-

noni, lungi dal promuovere l'auspicata valorizzazione del contratto di affitto ritenuto oggi lo strumento più idoneo per lo sviluppo in Italia come negli altri paesi della CEE di moderne imprese agricole, capaci di alta produttività per dimensioni economiche, organiche strutture aziendali ed efficienza tecnica, ha determinato una serie di rapporti contrattuali tra proprietà ed impresa con una accresciuta conflittualità ed una stabilizzazione di situazioni spesso antieconomiche e non soddisfacenti nè per i concedenti, nè per gli affittuari o aspiranti ad ottenere terre in affitto.

Ma la critica che noi rivolgiamo alla legge è una critica che non ne pone in discussione i problemi di fondo e i princìpi che la ispirano, è una critica ad alcune soluzioni, ad alcuni criteri di equità, o meglio di non equità, ad alcune scelte operate.

È del resto questo il costante giudizio dato dalla Corte costituzionale che non tocca i princìpi ispiratori della legge, ma richiama continuamente alla non equità delle scelte adottate.

In sostanza dobbiamo prendere atto che un contratto di affitto, non vitale, non accettato dalle parti come quello che oggi abbiamo davanti e la prospettiva di una nuova proroga per altri 16 anni (perchè questa è la situazione: nel momento in cui parliamo della cessazione della proroga, noi stiamo instaurando una nuova proroga di 16 anni), portano a queste due conseguenze nella situazione agricola italiana: 1) anzitutto stendiamo una manomorta, che dura da quarant'anni, sulla situazione italiana che è di frazionamento delle aziende; 2) manteniamo, attraverso questa proroga ormai quarantennale, nelle aziende dei lavoratori anziani e gran parte di lavoro *part-time*, dei coltivatori aggrappati ad un'agricoltura che non può essere che di sussistenza, mentre abbiamo i giovani che si trovano esclusi dalla possibilità di entrare nella gestione delle aziende. Come conseguenza di questi due fatti non possiamo non avere un'agricoltura che non può essere al passo con il progresso che oggi è imposto dalle situazioni economiche moderne.

Infatti dobbiamo renderci conto che il problema di fondo dell'agricoltura italiana è rappresentato dalla situazione delle strutture aziendali. Non c'è impresa economica valida senza una sufficiente struttura di base; solo le dimensioni ottimali dell'azienda consentono un processo produttivo economicamente soddisfacente. È perciò che si pone come primo problema della ristrutturazione delle aziende agricole italiane quello dell'ampliamento della base territoriale che riguarda la maggior parte delle aziende italiane.

Teniamo conto che la politica delle strutture, di cui noi continuiamo a parlare in alternativa, o meglio come necessaria conseguenza della politica dei prezzi che non regge più, punta proprio, con la principale direttiva CEE n. 159, all'allargamento della base aziendale al fine di rendere economica la gestione aziendale. Che questo fosse il tema principale cui deve puntare la riconversione strutturale della nostra agricoltura ed anche la legge sui patti agrari, lo desumo dalle stesse affermazioni del professor Rossi Doria il quale nel 1973, quando affrontammo in Senato le modifiche alla legge n. 11 del 1971, convenne nella relazione del Partito socialista al proprio disegno di legge sugli affitti che non era opportuno affrontare in quel momento il tema della proroga da abolire sostituendola con la lunga durata con la seguente giustificazione: « A questo obiettivo della regolazione dei contratti cui tende la politica comunitaria noi per il momento non possiamo mirare perchè ciò significherebbe cristallizzare la situazione di frazionamento delle troppo piccole imprese che predominano nel nostro paese; dovremo viceversa stabilirlo nella prossima legge per l'applicazione della prima delle direttive sottoscritte nell'aprile scorso con l'impegno di introdurre la lunga durata solo per le imprese di adeguata ampiezza in una agricoltura moderna, a mano a mano » — aggiungeva — « che esse attraverso l'opera di ristrutturazione si verranno formando ».

Questa era già la sostanza della discussione che avevamo fatto nel 1973 quando avevamo incentrato le principali finalità che ci ponevamo nell'affrontare il problema dei patti agrari.

Ora noi dobbiamo prendere atto che questa legge ci pone davanti alcune prospettive per il domani della nostra agricoltura. Vi sono due tesi nelle soluzioni da dare alla struttura economica della nostra agricoltura. Una tesi è stata recentemente sostenuta, nel convegno di Torino della Fondazione Agnelli, dal professor Barberis. Egli sostiene che la nostra agricoltura, tra il 1970 e il 1975, ha aumentato la produzione lorda vendibile di oltre l'8 per cento e il valore aggiunto di oltre il 5 per cento, facendo fronte in sostanza all'incremento demografico se non sempre a quello dei migliorati consumi italiani. Con questa affermazione si dice che la produzione non dipende o non dipende esclusivamente dall'allargamento delle maglie poderali, che spesso è legato ad una minore intensità delle colture, e si sostiene la tesi che si è affermata una via italiana alla produttività che è più adatta ad aziende di piccola taglia ma che nello stesso tempo, pur nella piccola azienda, non si abbandona la ricerca della produttività. Il fenomeno di una superficie dei poderi che non è cresciuta, ma con la produttività in aumento, è un segno che l'efficienza può essere perseguita anche su dimensioni aziendali relativamente esigue.

Ma questa tesi di una via italiana alla produttività che vede le piccole aziende particolarmente numerose rispetto alla situazione europea, in questa nostra Italia dal capitale più debole e dal sindacato più forte, è anche, secondo Barberis, conseguenza delle conquiste sindacali. Lo statuto dei lavoratori e gli alti salari operai hanno aperto nuovi spazi alle iniziative autone imprenditoriali di piccola dimensione. Si è cioè ridotta la ricerca della maggiore produttività in Italia da perseguirsi con la realizzazione di maggiori dimensioni aziendali, ma si è passati alla ricerca e alla realizzazione di maggiori produttività in aziende di piccola taglia; una crescita, questa del nostro paese, che non è in sintonia certo con lo sviluppo delle economie europee, ma che è pur sempre una crescita di cui dobbiamo prendere atto. E qui interviene la visione di come va strutturandosi l'agricoltura italiana al di fuori dei discorsi di palazzo che noi facciamo nella cerchia politica interna del Senato e dei partiti. La realtà di cui bisogna prendere atto è questa: che calano gli agricoltori, passando da un milione e settecentomila ad un milione e quattrocentomila, ma tale riduzione colpisce soprattutto gli agricoltori professionali, quelli che la CEE definisce a titolo principale. E noi dobbiamo prendere atto che su tre milioni e trecentomila aziende agricole solamente circa un milione e trecentomila hanno carattere professionale; le altre, poco meno di due milioni, sono aziende non professionali, a mezzo tempo, che raggiungono ormai, con i due milioni, il 60 per cento del totale e sono gestite dagli operai-contadini e dal lavoro a *part-time*. Così abbiamo anche l'affermazione dell'impresa coltivatrice diretta familiare perchè anche questa è una forma che consente di resistere economicamente. Grazie alle macchine anche la grande azienda può diventare diretto-coltivatrice, persino ai sensi delle leggi che riservano tale qualifica a chi impiega non più di due terzi di manodopera salariata. Il che significa che noi ci rifugiamo nel piccolo e ci rifugiamo sempre più in un lavoro di agricoltura non professionale. Questo fenomeno rappresenta l'anti piano Mansholt, quando Mansholt proponeva la politica delle strutture, la creazione di aziende economicamente valide per struttura e per conduzione.

Ma questo nostro rifugiarci in questa politica di operai-contadini anche per Barberis comporta delle difficoltà perchè si pongono problemi quali la più bassa produzione per ettaro, una minore produttività giornaliera, un eccesso di meccanizzazione che è spreco di investimenti produttivi. E ciò, anche secondo Barberis, non può non preoccupare perchè vi è la rincorsa delle grandi aziende a diventare più piccole, delle attività principali a passare ad attività secondarie. Per questi motivi permane la necessità di iniziare una politica per l'agricoltura professionale; perchè il numero elevato di aziende agricole italiane non può non richiamare alla necessità della costituzione di un numero più ristretto di imprese chiamate per la loro solidità ad esercitare un potere radiante, su tutto l'ambiente agricolo. Al perseguimento di tale obiettivo, l'ingrandimen-

to dell'azienda, un contributo può e dovrà essere dato solamente da una programmazione fondiaria basata sulla conoscenza del rapporto tra ambiente dell'azienda e struttura demografica di ogni famiglia, sicchè non sarà difficile prevedere entro quale data poderi rimasti in mano a famiglie senza giovani dovranno inevitabilmente finire sul mercato

Si è calcolato che nel 1976 già circa 600 mila aziende professionali dotate di quattro, cinque milioni di ettari si trovavano nella situazione di dover cessare la conduzione professionale nella prospettiva di dover passare ad una gestione di non professionalità a *part-time* o di operai-contadini.

Ma se vi è questa tesi che dice che nonostante tutto noi facciamo fronte in Italia alla non ristrutturazione delle aziende, alla non valorizzazione dell'azienda professionale (e quindi si può reggere ancora), vi sono però le tesi contrastanti di coloro che sostengono le ragioni di una politica produttivistica moderna, di una politica soprattutto che deve far fronte alla necessità di rimanere nella Comunità europea perchè non siamo un paese che possa rimanere slegato dall'Europa.

Noi questa scelta fondamentale di rimanere nell'Europa, magari come ultimi, o di uscire dall'Europa e passare ad essere i primi del sottosviluppo ce la dobbiamo porre in tutti i settori dell'economia e quindi anche nel settore dell'agricoltura; per questo non possiamo non prendere atto di alcuni temi fondamentali che per la nostra partecipazione alla politica europea ci impongono delle scelte. Si afferma, ad esempio, che sono aumentate le importazioni nella CEE dai paesi terzi di prodotti tipici come gli ortofrutticoli e gli agrumi, il che significa che è diminuita la partecipazione percentuale dei prodotti italiani. Certo se la protezione comunitaria fosse stata piena come lo è per i prodotti francesi e tedeschi, questo forse non sarebbe avvenuto. Ma questo fatto non è solo responsabilità attribuibile al MEC, perchè se i paesi terzi hanno accresciuto le proprie esportazioni nella CEE ciò è anche dovuto al fatto incontestabile che la nostra competitività è andata diminuendo, cioè noi siamo di fronte al fatto che la nostra agricoltura non regge il confronto con agricolture efficienti come quelle del mercato comune europeo. La nostra è una agricoltura che non ha saputo tenere il passo con un processo di rinnovamento indispensabile sul piano tecnico e che per di più sul piano delle istituzioni, Ministero e regioni, appare non modernamente organizzata e guidata, soprattutto se teniamo presente il continuo conflitto tra il Ministero e la necessità di una politica generale guidata dal Ministero stesso e le continue pressioni delle regioni le quali vogliono condurre avanti una propria politica e non sappiamo quale posto questa possa avere nel momento in cui la politica italiana deve inserirsi nella politica europea ed è condizionata dalle scelte di quest'ultima.

Non possiamo neppure ignorare che in materia di sostegno dei prezzi anche nell'ultima maratona di Bruxelles abbiamo ottenuto tutte le sovvenzioni richieste per le nostre produzioni, ma è diverso il carattere delle sovvenzioni, delle forme di sostegno, applicate ai prodotti continentali, sostegno che garantisce la continuità di settori efficienti che in quanto tali sono altamente produttivi (da ciò la formazione dei *surplus* che giustamente dovrebbero essere ridotti attraverso una revisione del sistema di sostegno). Ma è chiaro che aziende efficienti, nel momento in cui il prezzo è remunerativo, sono in condizione di realizzare alte produzioni, mentre le varie forme di sostegno concesse ai produttori italiani rispondono ad una logica diversa, puramente assistenziale, quale richiesta da produzioni che sono al di sotto dei limiti di economicità.

Infatti abbiamo certe produzioni che manteniamo in vita solamente attraverso la logica del sostegno assistenziale e che, se dovessero entrare nella competizione di mercato, non reggerebbero. In sostanza, con questa tesi, si vuole sottolineare che, se vogliamo stare nella Comunità, bisogna portare la nostra agricoltura al livello delle agricolture europee; e questa azione di riequilibrio deve necessariamente passare attraverso la via di una netta trasformazione del-

la nostra agricoltura. Questa trasformazione non può non significare la trasformazione delle strutture, *in primis* dell'ampiezza delle aziende.

Adeguare la nostra agricoltura a quelle della CEE è il solo modo per garantirci un futuro. Quelle sono agricolture efficienti tecnicamente ed economicamente, nonchè bene amministrate dagli organi istituzionali, mentre la nostra è un'agricoltura non adeguatamente efficiente e non certo ottimamente gestita dagli organi istituzionali.

È facile, insomma, dire che si vuole porre la nostra agricoltura al centro della ristrutturazione economica del paese, ma ciò richiede anzitutto il dovere di intraprendere la trasformazione di un settore strutturato in modo artigianale e passare a un livello di agricoltura industrializzata. Occorre lasciarci alle spalle una politica assistenziale e intraprendere una politica di selettività sia per gli addetti al settore, sia per le aziende, sia per la superficie produttiva.

Per questo bisogna anche affrontare il modo di governare l'agricoltura e rivedere i rapporti tra le politiche della CEE, del Ministero dell'agricoltura e delle regioni. Su questo tema delle regioni ritorneremo, anche perchè esso tocca il problema della costituzionalità dei 60 punti che si vogliono attribuire alle regioni.

In sostanza, noi riteniamo che con questa legge sugli affitti agrari, stabilendo una manomorta sulla situazione di mobilità nella terra italiana, mantenendo una serie di operatori anziani che non possono non puntare ad un'agricoltura di sussistenza, determinando l'impossibilità per i giovani di entrare nella nuova agricoltura (perchè ne sono impediti dalla presenza mantenuta degli anziani, per le caratteristiche di questa legge che li mantiene sul fondo da 40 anni), rischiamo di riprodurre nell'agricoltura italiana la stessa situazione che abbiamo provocato in campo economico nel nostro paese. Infatti quando abbiamo creato con alcune leggi una società garantista, uno Stato garantista, quando abbiamo garantito il lavoratore, che ha il salario garantito ed è escluso dal licenziamento, abbiamo garantito le imprese che non possono fallire e possono continuare a produrre tranquillamente *deficit* e a sperperare denaro, abbiamo garantito gli statali, garantiamo una serie di altri operatori, abbiamo creato una cittadella garantita, ma al di fuori di questa cittadella ci sono tutti gli esclusi dal sistema, non difesi dal sindacato, non difesi dalla legge. E questi esclusi dal sistema sono la maggioranza dei giovani ed un numero crescente sempre più di lavoratori che aspirano ad un'occupazione.

Abbiamo distrutto delle regole di un'economia di mercato e nello stesso tempo non accettiamo lo Stato collettivista. Abbiamo constatato che l'ammortizzatore della spesa pubblica che ha retto fino a un certo momento, nel tentativo di non lasciar affondare questa barca di debiti e di non produttività, non regge più. Siamo fermi tecnologicamente perchè non vi è più competitività e selezione e non abbiamo più una regola e una scelta di sistema economico. Stiamo recitando l'autocritica su una situazione di stallo e di non produttività in economia ma non abbiamo il coraggio di affrontare le regole che dobbiamo necessariamente seguire e rispettare.

È la stessa situazione in cui ci troviamo nei riguardi del contratto d'affitto di cui stiamo esaminando oggi la normativa. Qui parliamo di un contratto d'affitto europeo per promuovere l'imprenditorialità, per favorire la ristrutturazione aziendale e la mobilità della terra, per favorire i giovani imprenditori, per aumentare la produttività, ma questi sono discorsi che non hanno alcun riferimento alla realtà agricola del paese. Ho dimostrato infatti che la nostra agricoltura non si muove verso queste prospettive, ma si muove verso tutt'altre situazioni concrete. Dobbiamo tenere anzitutto presente che coloro che hanno interesse ad assumere terreno in affitto sono prevalentemente gli imprenditori più capaci che, sapendo far rendere l'impresa, tendono ad ampliarla e ad accettare anche dei canoni equi poichè sanno che, attraverso il loro lavoro e la loro imprenditorialità, possono sempre ricavare dei frutti e degli interessi.

In secondo luogo è in atto una grave senilizzazione della nostra agricoltura: ci proponiamo di incentivare l'occupazione dei gio-

vani, ma contratti d'affitto non se ne fanno più e i giovani non trovano uno spazio. In sostanza, cioè, si sta da anni legiferando seguendo una linea politica che non è accettata dagli interessati e che porta alla continua contrazione dell'affitto anzichè alla sua diffusione. Oggi come oggi continuiamo a discutere di dover scegliere tra il proprietario e il lavoratore affittuario con norme sempre nettamente favorevoli a quest'ultimo; ma non meditiamo sufficientemente che questa scelta in gran parte si esercita tra gli affittuari attuali (che sono una categoria in buona misura senilizzata e lavoratori *part-time*) e i potenziali imprenditori professionali che proprio per le loro capacità cercano di ampliare le loro aziende e che invece ne sono esclusi per questa situazione che creiamo con le leggi sull'affitto. Insomma per diffondere l'affitto dobbiamo scegliere fra una economia collettivistica, dando la terra a chi la deve lavorare, e una economia di mercato, nel qual caso la tutela dell'affittuario deve coincidere con un certo interesse del proprietario il quale deve essere invogliato a concedere in affitto i terreni. La terza strada, che è quella che noi scegliamo, di assoluto favore per l'affittuario ma pretendendo nello stesso tempo di rimanere nell'economia di mercato, è una via senza sbocco, una via perdente, se consideriamo che l'affitto continua a declinare e non viene rinnovato.

In sostanza ritengo che la filosofia economico-sociale che ispira la legge, così come è stata esposta nella relazione del senatore Fabbri, sappia troppo di richiamo a una politica contadina, a una politica assistenziale. Abbiamo ignorato il richiamo alla politica agricola della CEE che è ispirata alla politica dell'impresa: alla politica dell'imprenditore non contadino-lavoratore ma imprenditore; alla politica dell'azienda agricola come impresa, con sufficiente ampiezza territoriale in modo da essere redditiva; alla politica degli investimenti e dei sufficienti capitali di esercizio apportati dall'imprenditore; alla politica dell'impresa a conduzione familiare, determinata indubbiamente da motivi sociali ed economici. In sostanza dobbiamo affrontare il problema per il quale, anche se si aumenta la produzione nelle nostre aziende, avendo di fronte aziende non razionali e non valide economicamente, avremo sempre un reddito agricolo insufficiente e avremo sempre una distanza fra reddito di lavoratori industriali e reddito di contadini. Inoltre non saremo mai in grado di competere con le aziende europee che, come ho detto, sono efficienti. Pertanto, i prezzi di sostegno europei sono per loro sufficientemente redditivi e consentono loro di produrre in abbondanza. Invece noi siamo ridotti a raschiare il fondo del barile premendo la rendita fondiaria, ma il problema dell'efficienza aziendale rimane perchè, mancando questa, non riusciremo mai a consentire un reddito sufficiente alle categorie agricole. Che questo sia vero è dimostrabile attraverso alcune cifre. È stato sottolineato come in termini economici la controversia sui fitti agrari non sia enorme nè insanabile. L'importo complessivo dei canoni si aggirava alla fine degli anni '60 attorno ai 100 miliardi, pari a non più di 200 miliardi del 1977 e a non più del 2 per cento della produzione lorda vendibile. È chiaro che il parassitismo della rendita fondaria italiana è riconducibile al parassitismo di poche migliaia di lavoratori dell'Alfa Romeo. Se queste sono le cifre, è chiaro che non è raschiando il fondo del barile della rendita agraria che risolviamo il problema dei redditi degli agricoltori che restano nell'agricoltura italiana. A far nascere la tempesta nel bicchiere d'acqua è stato solo il numero dei contendenti perchè fra piccoli *part-time* e non *part-time*, affittuari e proprietari, arriviamo a circa 1 milione di famiglie che sono interessate a questo problema.

Per chiarire ancora meglio i termini economici del problema vale la pena di sottolineare come nel campo della politica previdenziale intesa come via italiana alla difesa dell'agricoltura, perchè anche questa è diventata una via italiana della politica agricola, tra il 1971 e il 1976 i trasferimenti previdenziali all'agricoltura, pari cioè alla differenza tra contributi versati e prestazioni godute, sono saliti da 1.412 miliardi a 4.129 miliardi di lire correnti, ossia circa 2.000 miliardi del 1971. Questo finanziamento rap-

presenta il 3 per cento dell'intero reddito nazionale ed il 37 per cento del prodotto lordo agricolo. Questo è il maggior fatto dell'economia e della politica agricola; attraverso questo meccanismo lo Stato, la società italiana restituisce all'agricoltura ciò che le ha sottratto tramite il gioco del mercato.

Questo significa che se avessimo affrontato il problema con più equità e con più aderenza alla concreta realtà dei fatti, avremmo potuto avere un contratto di affitto valido: sarebbe costato poco allo Stato diminuire alcune tasse che gravano sulla proprietà, nonostante che gli vengano sottratti i già scarsi redditi. Di fronte a una spesa sociale di 4.000 e più miliardi e constatato che stiamo discutendo di 250 miliardi, sarebbe stato facile dare pace alle campagne e possibilità di efficacia al contratto agricolo.

Poichè ho detto che la mia critica non è rivolta ai princìpi ispiratori del contratto ma ai meccanismi perversi che immettiamo nel contratto snaturandolo e rendendolo non credibile, inaccettato dalle parti, esaminerò brevemente alcuni di quelli che, a mio avviso, sono i meccanismi perversi della legge.

Anzitutto l'entità del canone: sull'entità del canone si discute duramente, ma si discute quando si è di fronte ad una agricoltura povera, non quando ci si riferisce all'impresa agricola delle mie terre o della Lombardia, la regione del Ministro dell'agricoltura. Infatti quando ci sono imprese agricole valide i produttori ed i concedenti trovano degli accordi che consentono di vivere in pace e di privilegiare l'azienda.

G A D A L E T A . Sono accordi tra virgolette.

B E N A G L I A . La legge n. 11 è morta perchè la conflittualità che ne è nata è deleteria per l'impresa e perchè senza gli apporti di capitali extra-agricoli l'agricoltura è destinata ad isterilirsi; l'affittuario efficiente, l'imprenditore, hanno bisogno di capitali di esercizio, senza dei quali non reggono. L'affitto in Europa è il punto cardine di una agricoltura moderna perchè all'affittuario è garantita soprattutto la durata del contratto ed alla proprietà è garantito un minimo di utile: non grossi utili perchè in agricoltura non ci sono grossi utili per nessuno.

Ma se l'affitto è usato come un contratto punitivo di una classe contro l'altra, le conseguenze sono sopportate dall'impresa che non riesce poi a ristrutturarsi. Quindi una scelta di qualità legata alla produttività, alle regole logiche dell'economia, non può non contemplare un canone che sia il più possibile correlato ai risultati effettivi della produzione tendendo anzitutto a premiare gli autentici imprenditori e poi a creare aziende vitali.

La critica sul canone evidentemente riguarda anzitutto i 60 punti alla regione che per me sono dati per non voler allargare la forcella e rappresentano un provvedimento anticostituzionale. Ciò avevo già affermato nella mia relazione del 1973 alla legge n. 865, ciò era stato recepito dal Senato e non posso, evidentemente, rinnegare oggi quanto avevo affermato ieri, dopo che nuovi interventi della Corte costituzionale hanno dato ragione alle mie tesi.

In secondo luogo il contratto non è equo perchè l'elevazione della forcella da 36 a 85 punti, più gli 8 e più i 7 punti dei coefficienti aggiuntivi, avvicina oggi a quei 100 punti che la Corte già nel 1973 indicava come il minimo che potesse garantire l'equità: siamo nel 1978, con tutta la svalutazione monetaria di questi anni che ha cambiato i termini del problema.

In terzo luogo vi è il rapporto ad un catasto che è inesistente. Abbiamo già detto anche in Commissione agricoltura che il primo impegno del Ministero per ricondurre pace e giustizia nelle campagne è quello di affrontare la revisione del catasto; altrimenti continuiamo ad ancorare un problema importante come quello dell'affitto al catasto e sappiamo che il catasto è inesistente e non consente l'equità del calcolo dell'affitto. Ci vuol poco per un Governo che abbia un minimo senso di responsabilità a rivedere il problema: in termini di spesa mi richiamo ai 4.000 miliardi che siamo stati in grado di trovare per finanziare la previdenza sociale.

In ordine alla validità o meno dell'entità del canone mi affido alle considerazioni della Corte costituzionale ed alle ammissioni

dei colleghi anche di parte avversa che hanno dovuto riconoscere che non vi è equità. Il prezzo dell'affitto, così come è fissato con l'ancoraggio al catasto anzichè al valore del prodotto lordo, produce un fenomeno che io richiamo per poi sostenere la mia tesi dell'allargamento della forcella e che è il seguente: si produce lo stesso fenomeno esecrato, soprattutto da parte dei colleghi della sinistra, in ordine ai prezzi di sostegno della CEE. Si dice: i prezzi di sostegno della CEE, fissati in certe misure, favoriscono in modo abnorme i grandi produttori e non i piccoli. Ebbene non è vero che i prezzi di sostegno favoriscano i grandi produttori: favoriscono le aziende efficienti, le aziende di alta produttività e quindi di alte produzioni perchè per loro quello è un prezzo equitativo Questo è avvenuto nelle aziende risicole della mia zona dove un prezzo europeo è equo ed è redditivo per le aziende ...

MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Quello non è un prezzo europeo!

BENAGLIA. Comunque è un prezzo che non grava sullo Stato; è redditivo solo per delle aziende che si sono profondamente trasformate. Sin quando si manteneva l'imponibile di manodopera; sin quando non si realizzava la meccanizzazione completa, il diserbo chimico, lo spianamento e la regolazione del suolo per la migliore utilizzazione delle acque, certamente noi non avremmo avuto la possibilità di avere delle aziende economicamente redditizie. Oltre tutto l'affermarsi dell'impresa familiare ha risolto anche il famoso problema dei « tre a tavola sono troppi », quando capitale, lavoratori ed affittuari — si diceva — non potevano rimanere sulla terra. Questo problema è stato risolto perchè la necessità di guadagnare ha posto l'affittuario nella condizione di diventare, su aziende di 1000-1500 pertiche, un coltivatore diretto perchè impiega quel terzo di manodopera familiare che è richiesto dalla legge per essere considerato coltivatore diretto. Comunque, i prezzi di sostegno della CEE, mentre sono altamente remunerativi per aziende valide, non sono sufficienti a remunerare il lavoro dei piccoli e delle aziende a struttura economica insufficiente, per cui permane sempre il problema del reddito agricolo non sufficiente per un gran numero di coltivatori e questo ci porta al grosso problema di comprimere la rendita fondiaria, di parlare di politica di integrazione dei redditi, dell'allontanamento dei giovani, dell'esodo agricolo.

In sostanza per l'azienda produttiva, ottimale per ampiezza e per attrezzature, ne deriva una punizione nel momento in cui noi adottiamo questo ancoraggio al catasto con la forcella così limitata perchè la proprietà non parassitaria, la proprietà forza produttiva che ha investito nella terra non vede remunerati gli investimenti, anzi si trova punita Come è possibile risolvere tutto questo? Attraverso il meccanismo che più volte abbiamo sostenuto, cioè allargare al massimo la forcella, al fine di consentire la migliore valutazione di tutti gli investimenti produttivi che sono stati portati nell'azienda perchè non è la sola nuda terra ma sono gli investimenti che rendono l'azienda economicamente valida.

Noi, con questo sistema dei 60 punti alle regioni, non vogliamo affrontare il tema dell'allargamento della forcella affidata alla gestione delle commissioni tecniche provinciali Questa delega alle regioni viene giustificata con il perseguimento dell'obiettivo di un'effettiva equità del canone; il che significa ammettere che la forcella, così come è, non consente equità del canone.

Il testo parla di una delega alle regioni, ma giustamente la nota del Ministero della giustizia chiede che sia chiarito di quale delega si tratti, dopo essere arrivata all'esplicita convinzione che non può trattarsi della delega applicativa di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quanto si rimette alle regioni la potestà di valutare quando si abbia effettiva equità del canone e quanti coefficienti aggiuntivi devono essere messi a disposizione delle commissioni tecniche provinciali a questo scopo.

Così pure, si fa rilevare che la discrezionalità delle regioni è politica e quindi non soggetta ad impugnativa, come invece deve essere ogni giudizio sulla congruità del canone che, proprio per questo, è affidato alle

commissioni tecniche provinciali, commissioni che fra l'altro, per decisione della Corte, devono essere paritetiche, a piena garanzia di equità (anche su questo punto la Corte costituzionale ci impone di restaurare la pariteticità).

Devo dire ancora che in ordine al tema dei rapporti intersoggettivi è anticostituzionale il potere legislativo alle regioni In questo senso avevamo convenuto nel 1973, nella discussione in Aula della legge n. 865, e su questa decisione io come relatore avevo affermato: « La maggioranza della Commissione si è ritenuta confortata nel suo operato anche dal fatto che la proposta di legge d'iniziativa del senatore Rossi Doria e di altri colleghi di parte socialista apertamente riconosce che, trattandosi di materia — quella dei contratti agrari — riguardante i rapporti tra privati, necessariamente uniformi nell'intero paese, le norme impegnative per tutti e quindi di competenza del Parlamento prevalgono su quelle che il potere legislativo delle regioni è chiamato a definire. Anche il progetto di legge di iniziativa del senatore Cipolla e di altri colleghi di parte comunista fissa la cosiddetta forcella nei coefficienti di moltiplicazione, riconoscendo con ciò la priorità del Parlamento in ordine al problema ».

Evidentemente, è cambiato qualcosa nella situazione politica italiana per farci cambiare dei convincimenti già espressi qui in Senato. In sostanza, su questo tema dei punti alle regioni si pone un problema di costituzionalità e un problema di corretta e sicura applicazione della legge perchè con la delega alle regioni si affronta anzitutto un grave rischio di sovrapposizione di valutazioni, soprattutto di valutazioni politiche diverse da regione a regione, e poi si aggiunge il grave appesantimento del già non semplice e macchinoso *iter* per la determinazione del canone.

L'altro tema che desidero brevemente illustrare è quello della proroga dei contratti; il tema che si affronta con l'abolizione della proroga dei contratti è quello di ridare credibilità e vitalità all'affitto, perchè — è stato detto anche da parte comunista — l'affitto è morto per la proroga e per il canone non equo Ma in sostanza noi, nel momento in cui aboliamo il regime di proroga, operiamo una ulteriore proroga dei contratti di sedici anni; e con ciò è evidente che poniamo in dubbio tutta la credibilità delle nostre affermazioni perchè riconosciamo di trovarci di fronte ad un contratto morto, ed un contratto quando non è vitale non può essere mantenuto in vita che dalla proroga. Il problema è stato sollevato apertamente dal nostro collega Brugger, che ha chiesto garanzie su questo tema. Infatti diceva: se questo contratto non è credibile, se noi applichiamo una ulteriore proroga chi ci garantisce che un contratto non credibile non dovrà essere mantenuto se non con ulteriori proroghe? Il collega Brugger ha incentrato il problema ed ha chiesto garanzie al Governo. Ma noi abbiamo un Governo che non è in grado di dare nessuna garanzia perchè è un Governo provvisorio, basato sulla formula politica della provvisorietà e che è uso in Aula rimettersi alle decisioni del Parlamento.

Del resto su questo tema abbiamo avuto solo una presa di posizione che è stata quella del Ministero di grazia e giustizia, il quale, esaminando la legge, raffrontandola con le leggi italiane e con la Costituzione, non ha potuto fare a meno di dire alcune cose sacrosante. E poi Brugger chiedeva garanzie alle sinistre, al Partito comunista e al Partito socialista dicendo: vorrei delle garanzie perchè solo in questo caso sono disposto a votare il provvedimento. Evidentemente Brugger ha un'immensa fiducia nel prossimo e crede di poter risolvere il suo problema « nutrendo fiducia »; ma credo che abbia pochissimi motivi di fiducia perchè sono convinto che le sinistre su questo tema della proroga siano molto propense a prorogare.

E si ritorna così al problema di fondo e cioè che con questa legge noi otteniamo il risultato di non mobilità della terra e dopo trenta, quaranta anni di proroga noi privilegiamo una classe coltivatrice di anziani aggrappati ad una agricoltura di sussistenza. E sono proprio questi gli interrogativi che dovrebbero porsi sia i partiti che dicono di voler affrontare il problema dell'impresa efficiente, della produttività agricola, della creazione di una nuova classe di imprenditori moderni, sia le organizzazioni sindaca-

li che si pongono il problema dell'albo professionale, di legare alla terra i giovani, di perseguire la parità dei redditi con le altre categorie; e poi in concreto si blocca la situazione delle aziende per trenta-quaranta anni, favorendo imprenditori che non lo sono più; si favoriscono imprenditori agricoli che non lo sono più per l'età o perchè lavoratori a *part-time;* si impedisce la mobilità della terra ostacolando il formarsi di aziende economicamente valide e di una classe dirigente di giovani autentici imprenditori. In sostanza vi è la contrapposizione netta tra le finalità che si vogliono perseguire e che si dichiarano ed i risultati cui andremo incontro.

La conversione forzosa dei contratti associativi: trasformare la mezzadria in affitto non vuol dire chiudere il problema, significa solo sostituire alla contestazione del colono verso il proprietario quella del proprietario verso lo Stato.

Dall'attuale concedente, infatti, la conversione forzosa della mezzadria in affitto è recepita più che come un esproprio, come una confisca. E tutto ciò nel momento in cui io per primo riconosco che la mezzadria non ha più un avvenire, che la mezzadria non ha, oggi come oggi, più la possibilità di rinnovarsi perchè si sta estinguendo naturalmente: sono gli stessi proprietari e mezzadri che anticipano la nostra legge facendola scomparire. È il modo con cui noi operiamo che rende questo rapporto così infuocato! È inutile e non equo per sostenere l'esigenza della conversione andare a ricordare, come fa la relazione, i precedenti storici del contratto, gli aspetti anacronistici dei vecchi contratti (le onoranze delle cento uova e delle tre paia di polli); quando si portano questi temi, si è a corto di argomenti tecnici e giuridici, perchè nel tempo passato il contratto di mezzadria era indubbiamente superiore alla servitù della gleba, quindi richiamare l'ottocento o i primi del novecento da parte socialista è un *excursus* storico assolutamente fuori luogo. Infatti ho già ricordato al senatore Fabbri che quando il Partito socialista iniziava la sua lotta politica nelle campagne agli albori del novecento considerava i mezzadri non proletari, non lavoratori della terra, escludeva i mezzadri dalle proprie organizzazioni perchè li considerava appunto non lavoratori e solo più tardi ha iniziato ad ammetterli nel partito e ad organizzarli. Quindi, tutto è relativo: agli albori del novecento il Partito socialista riteneva che il contratto di mezzadria privilegiasse un imprenditore agricolo associato al concedente (*cenni di diniego del relatore, senatore Fabbri*) il che significa che la conversione forzosa in affitto di tutti i contratti associativi non può non sollevare gravi interrogativi non sulla sostanza, ma sulla forma. Lo stesso documento del Ministero di grazia e giustizia afferma che una decisione per molte ragioni scontata come quella del passaggio dal rapporto mezzadrile a quello di affitto, per il modo rigido con cui è stata prevista la conversione forzosa, ha destato in Commissione perplessità anche presso chi si è dichiarato contrario alla sopravvivenza dell'istituto della mezzadria, e questa è anche la mia posizione Perchè si innesta una conflittualità istituzionale, ponendo in discussione per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la ipotizzazione concreta di un esproprio di imprese private senza che vi siano gli estremi della pubblica utilità e quindi senza alcun indennizzo. Inoltre, per la prima volta per legge, degli imprenditori verrebbero privati del loro diritto al lavoro, e questo sulla loro stessa impresa agricola e senza gli estremi della pubblica utilità.

Anche su questo tema, si vede solo il problema di tagliare una fetta del reddito agricolo a favore del lavoratore, si rimane sempre fermi al problema dello scontro tra la proprietà della terra e chi la lavora e non si affronta il problema nuovo e vitale dell'impresa, il tema del conseguimento della maggiore produttività della terra, che solo riconduce all'interesse comune e quindi alla sola giustificazione costituzionale per l'estromissione dal suo fondo del concedente. Ma su questo tema è per lo meno dubbio chi sia dei due a garantire la migliore produttività, cioè il concedente, quando è autentico imprenditore, o il coltivatore. È stato richiamato qui un giudizio del professor Pagani che ha affermato perentoriamente: il concedente lavori; ma se vuole lavorare come imprendi-

tore sul proprio fondo è possibile negarglielo? Di fronte alle eccezioni di incostituzionalità su questo tema il senatore Campopiano afferma che si può rispondere attraverso revisioni costituzionali che l'attuale maggioranza potrebbe anche consentire. Direi che è una dichiarazione azzardata e allarmante; primo, perchè questa è una maggioranza parlamentare d'emergenza, che vede ogni partito mantenere intatte le proprie identità ideologiche e politiche; secondo, perchè il Partito comunista e il Partito socialista possono ritenersi impegnati ad immettere nel sistema italiano sempre nuovi elementi di socialismo, ma si tenga presente che la realtà economica e politica del sistema ha già più volte dimostrato quali risultati disastrosi per il sistema stesso hanno provocato gli elementi di socialismo che abbiamo immesso; terzo, non sono mancate le più ampie autocritiche da parte delle sinistre sui guasti prodotti. Infatti il malgoverno che viene attribuito alla Democrazia cristiana è fatto soprattutto di leggi sbagliate che vengono prodotte dal Parlamento con una unanimità che non ha eguali. Noi riteniamo che un partito democratico debba anzitutto aver fede nelle proprie idee, debba tener conto della realtà concreta e delle esperienze cattive che abbiamo fatto e che non ci inducono certo oggi ad indulgere su nuovi esperimenti e sulla creazione di nuovi marchingegni perversi da immettere nell'economia italiana, che è già sufficientemente colpita e sufficientemente in crisi.

In conclusione il provvedimento al nostro esame presenta degli aspetti positivi che intendo riconoscere e il dissenso espresso riguarda soprattutto alcune soluzioni negative e modalità che finiscono per mettere in dubbio la stessa validità dei princìpi e delle finalità che si vogliono perseguire. Ricordo ancora una volta i continui interventi della Corte costituzionale che finiscono col vanificare anche le cose positive.

Cose positive che ritengo siano: la fine della proroga legale dei contratti associativi e dell'affitto; la determinazione della durata fissa dei nuovi contratti; la nuova disciplina dei miglioramenti; l'importanza riconosciuta al ruolo che sono chiamate a svolgere le organizzazioni sindacali nell'avallare la volontà delle parti di regolare i propri rapporti con un accordo tra le parti stesse; infine la nuova revisione dei canoni. Sarebbero sufficienti alcuni emendamenti ragionevoli per rendere più equo ed accettabile questo provvedimento che, ripeto, è accettabile nei suoi principi ispiratori, ma darà origine a contestazioni sociali, a conflittualità tra le parti, a ricorsi alla Corte costituzionale; in sostanza sarà uno strumento non accettato e perciò non vitale solo perchè alcune soluzioni e alcune scelte non sono eque e non rispettano lo spirito della nostra Costituzione.

Se un richiamo mi può essere consentito è il richiamo all'equità. Parliamo di equo canone: rendiamoci conto che equo non è ciò che porta a conflittualità tra le parti e a un contratto non vitale e non accettato delle parti interessate.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Schietroma. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Ciresi. Ne ha facoltà.

C I R E S I . La legge oggi in discussione tende ad instaurare un nuovo e unico rapporto contrattuale nelle campagne. Ci si è voluti così riferire alla politica comunitaria unificando la forma contrattuale ma diversificando però il trattamento economico di compenso che, mentre nell'area comunitaria non è punitivo ma anzi remunerativo, nella legge in oggetto, malgrado le correzioni apportate, si appalesa incostituzionale. Si continua nell'errore inizialmente commesso in varie leggi precedenti che hanno urtato nella sanzione dettata dalla Corte costituzionale e che maggiormente oggi si rivela presente e per quanto riguarda la possibilità del titolare della proprietà a continuare a dedicarsi all'attività agricola, investendo peraltro capitali propri con sollievo del bilancio statale, e per quanto riguarda la misura del canone che equo non è sebbene agganciato all'indice catastale, anche con coefficienti aggiornati che risultano in ogni caso non adeguati. Non è infatti costituzional-

mente corretto impedire a chi ha il diritto di proprietà di dedicarsi, ove lo voglia, alla conduzione della propria terra, garantendo lo Stato fin da oggi, attraverso le sue leggi, la libera scelta della propria attività e la libera destinazione della proprietà pure anche subordinata a un fine sociale che potrebbe essere svolto dal titolare della proprietà.

Non è lecito creare nuovi proprietari solo perchè hanno avuto la qualifica di mezzadri e coloni. Si vuole ignorare che ancora prima dell'approvazione della legge è nata in varie regioni d'Italia, laddove le predette forme di conduzione sono più frequenti, una grossa speculazione in base alla quale mezzadri e coloni richiedono la metà della terra in proprietà per risolvere il rapporto mezzadrile e colonico. Questo fine non rientra certo nel miglioramento e nel progresso della agricoltura, ma costituisce segno di sopraffazione di una parte sull'altra, che si manifesta anche, peraltro, nella fissazione del canone con il rapporto catastale, canone che dovrebbe essere invece agganciato al valore della produzione lorda vendibile del podere o alla valutazione del terreno ragionata sui valori stabiliti dalle apposite commissioni che stabiliscono i valori per trasferimenti e successioni, valori naturalmente rapportati ai costi della vita.

Trattare globalmente il problema per tutte le regioni d'Italia è un errore che si manifesterà in modo più evidente all'applicazione dell'approvanda legge. Vi sono province, come quella di Trapani, dove nella intera estensione a metà di concessionari corrisponde l'altra metà di proprietari colpiti che potranno dirsi anche espropriati senza compenso. Ci sono regioni, come la Sicilia e le Puglie, nelle quali le forme contrattuali abolende hanno costituito e costituiscono ragioni di civiltà e di progresso e hanno costituito e costituiscono lo scheletro robusto di una agricoltura progredita e miglioritaria.

Vi sono nella legge articoli addirittura aberranti, come quello relativo all'assoggettamento alla trasformazione anche dei piccoli e medi poderi facenti parte di aziende aggiornate e progredite, articolo che, anzichè premiare la conduzione produttiva ed economica associativa, scorpora quanto edificato in lunghi anni di lavoro comune e di impiego di capitali da parte di chi nell'agricoltura ha creduto. Si impone pertanto in tale settore che almeno intervenga la approvazione di un emendamento del seguente tenore: « L'efficacia della presente legge non si estende a piccole o medie colonìe, anche miglioritarie, che facciano parte di aziende a conduzione decisamente attiva ».

È necessario guardare, per un incontro con l'economia agricola comunitaria, al concetto di impresa e soprattutto alla redditività dell'impresa, sia essa pubblica o privata, gestita a conduzione diretta o a coltivazione indiretta: una impresa è tale solo quando è capace di assorbire congrua manodopera e sia viva e vitale nella produttività nel reddito.

La misura di paragone dovrebbe essere costituita da questi ultimi elementi e non dalla soggettività degli operatori che si vedono attribuiti dalla legge meriti spesso smentiti dai risultati pratici, anche se accompagnati, questi ultimi, dal sostegno di incentivi gravanti sul bilancio dello Stato. Vi sono esempi che potremmo classificare orripilanti e l'aggettivo non è iperbolico. Si trascurano esempi clamorosi quali, per dirne pochi, l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi e le relative speculazioni, l'allevamento dei vitelli e i relativi premi e speculazioni, la concessione dei contributi, l'acquisto delle macchine agricole.

Si vada ad indagare quali siano i settori che hanno più succhiato dalle finanze statali e ci si accorgerà che, più che la forma di conduzione contrattuale, è necessario solo e anzitutto agevolare l'impresa sana e redditizia, gestita da chi ha capacità ed esperienza.

Parlare e trattare di ritorno alla terra sia per i proprietari che per i giovani è illusione quando non si pensa che per attuare programmi validi per produzioni occorrono anni e tenacia nello sforzo pluriennale dell'esercizio imprenditoriale. Dire e fare diversamente equivale ad illudere soprattutto i giovani che vogliono guadagno immediato reperibile solo nel settore industriale. Mortificare, svuotare e sopprimere la validità

imprenditoriale di chi nella terra ha creduto equivale solo a creare miseria e speculazione.

Si guardi al caso dei terreni ricadenti nei comprensori dei piani regolatori o di fabbricazione con diversa destinazione da quella agricola. Ebbene in tali casi la legge prevede che solo nel caso di licenza di costruzione, il rapporto contrattuale viene sciolto limitatamente alla estensione sottoposta e riguardata dalla licenza. In tal caso e sempre nascerà la speculazione e perchè il locatario del terreno destinato a futura destinazione non agricola si sentirà addosso lo *habitus* di semiproprietario e perchè il concedente, che deve affrontare gli oneri della formazione di piani particolareggiati, deve prepararsi agli stessi con anni di anticipo e per estensioni maggiori che possano assorbire l'ammortamento delle spese medesime nelle quali non dovranno rientrare le pretese, spesso iperboliche, degli occupanti il terreno a titolo precario.

Ragion per cui si rende evidente che in merito alla parte suddetta dovrebbe essere inserito il seguente emendamento: « Non rientrano nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge i terreni ricadenti nei piani di fabbricazione o regolatori approvati o dal giorno della loro applicazione »

Riassumendo i punti di vista svolti, la legge dovrebbe: 1) assicurare il libero ritorno alla terra dei proprietari e degli impresari — indipendentemente dalla qualifica soggettiva degli operatori — tenendo solo presente la garanzia di assorbimento della mano d'opera e la redditività dell'iniziativa; 2) assicurare alla impresa incentivi agganciati alla capacità di assorbimento della mano d'opera con il rigoroso controllo diretto ad escludere la speculazione nella concessione degli incentivi stessi, speculazione purtroppo oggi dilagata e maggiormente ed ulteriormente dilagante; 3) assicurare al concedente un equo canone in rapporto alla produzione del podere o al valore dello stesso con i metodi in precedenza indicati e in rapporto al costo della vita; 4) salvaguardare la ulteriore esistenza delle piccole e medie colonìe in relazione alla produttività delle aziende e alla loro redditività; 5) escludere dall'applicazione delle norme i terreni ricadenti nei comprensori di piani di fabbricazione e regolatori; insomma eliminare tutte le forme speculative già in pieno sviluppo ancora prima dell'approvazione della legge.

Sin da ora comunico che solleverò eccezione pregiudiziale di incostituzionalità del titolo II del disegno di legge perchè presenta alcuni vizi di incostituzionalità Alla base di questa mia richiesta di stralcio del provvedimento vi sono preoccupazioni di carattere costituzionale che bisogna tener presenti e che riassumo facendo mio il parere di un eminente giurista (avvocato Barile). Il titolo II del disegno di legge presenta infatti i seguenti difetti o vizi di incostituzionalità; primo, violazione dell'articolo 41 (o dell'articolo 44) della Costituzione (interpretato come norma speciale in materia di agricoltura) che permette una compressione e limitazione dell'iniziativa economica privata, ma non la eliminazione dell'impresa che può avvenire solo nei casi e nei modi di cui all'articolo 43 della Costituzione, perchè altrimenti sarebbe lecito obbligare taluni ad abbandonare la loro attività lavorativa in violazione anche dell'articolo 4 della Costituzione.

L'espropriazione di un bene è lecita, ma mediante sostituzione del bene con una somma di denaro: il che non accade nella disciplina prevista dal disegno di legge.

Secondo. Violazione conseguenziale dell'articolo 43 della Costituzione per essere espropriata l'impresa fuori dei casi e dei modi ivi previsti e senza indennizzo: *a*) è pacifico in dottrina che la mezzadria e la colonìa abbiano e conservino la natura di rapporto associativo imprenditoriale anche dopo la legge del 1964, n. 756; il progetto di legge è quindi il primo a prevedere un'espropriazione totale dell'impresa; *b*) all'obiezione che l'articolo 43 della Costituzione non riguarda l'impresa agricola (regolata dall'articolo 44 della stessa Costituzione) si può replicare che la applicabilità è invece quasi pacifica in dottrina in quanto l'articolo 43 non distingue tra i vari tipi d'impresa e l'articolo 44 più che riferirsi all'impresa agricola fa riferimento solo alla proprietà.

Terzo. Violazione dell'articolo 44 della Costituzione. Comunque, e nell'ipotesi che non

si ritenga che vi sia una violazione del principio dinamico dell'impresa, si rinviene la violazione del principio statico di libero sfruttamento della proprietà e in particolare di quella terriera privata: per la quale sono previsti obblighi e vincoli, limiti dell'estensione, bonifica, trasformazione del latifondo e ricostituzione delle unità produttive, ma non è previsto il totale mutamento del meccanismo di formazione del reddito; violazione anche della norma di favore verso la piccola e media proprietà che dalla trasformazione dei contratti sarebbe gravemente danneggiata.

Quarto. Infine, se non si ritenesse violato l'articolo 44 della Costituzione vi è la violazione dell'articolo 42, terzo comma, sempre della Costituzione (ammettendosene l'applicabilità anche alla proprietà terriera) perchè si attuerebbe un vincolo tale da incidere radicalmente sul normale godimento del bene.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ancora una volta è al nostro esame un disegno di legge relativo ai cosiddetti patti agrari; un disegno di legge tormentato nella sua formulazione, tormentato nei suoi precedenti, tormentato nell'esame di sindacato costituzionale, tormentato in un arco di tempo che ha visto travolti governi, situazioni politiche, rapporti di forza, tensioni sociali.

È indubbiamente compito del Parlamento trovare una formulazione che rappresenti un punto di partenza e che non sia apportatrice di nuovi turbamenti, di nuove tensioni, di nuovi esami di sindacato costituzionale.

Ho ascoltato con molto interesse, all'inizio di questa discussione, l'intervento del senatore Truzzi, il quale ha cercato una nuova filosofia dei rapporti aventi per oggetto i patti agrari e ha teorizzato con molto entusiasmo e molta enfasi una gerarchia di valori, iniziando col lavoro al primo posto, seguito dall'azienda agricola e poi dalla terra sotto il profilo della proprietà. Ha detto altresì che ci troviamo finalmente di fronte all'esigenza di dare al lavoro agricolo una collocazione prioritaria anche per tornare ad una produttività agricola, ad un corrispettivo al lavoratore agricolo ed anche all'attenuazione delle tensioni di carattere sociale riportando gente alla terra come avvenne con la famosa legge precedente che ha formato oggetto di esame di sindacato costituzionale. Egli ne ha fatto una difesa di princìpi sostenendo che non tutta la legge era errata, una parte era giusta, tanto che ha segnato un punto di partenza dando al lavoratore agricolo una giusta collocazione, una ragione di essere, fornendolo anche dei mezzi necessari, a cominciare dalla casa, che aveva costituito una delle ragioni di alcune tendenze sociali dei giovani che avevano subìto una reazione di rigetto nei confronti della terra.

Onorevoli colleghi, in linea di principio sono d'accordo su questa filosofia e su questa concezione, ma non sono più d'accordo quando da queste affermazioni di principio si scende all'articolazione e all'approvazione di determinati istituti che non possono che produrre quelle tensioni che nel corso del suo intervento si era riferito il senatore Truzzi. Questo, senatore Truzzi, è il mio avviso su questo disegno di legge che unifica i vari disegni di legge presentati in questo periodo di tempo a seguito anche dell'esperienza della Corte costituzionale e dell'esperienza giurisprudenziale, proprio nel merito degli istituti.

Vi sono dei problemi che il senatore Truzzi non poteva non porsi malgrado egli fosse stato attratto da altri rapporti. Egli cioè pensava che sarebbe finalmente opportuno che intervenissero in questi rapporti di lavoro le organizzazioni sindacali per risolvere il problema una volta per sempre, attraverso un contratto collettivo di carattere nazionale o vari contratti collettivi, dato che non abbiamo uniformità nel nostro territorio, ma vi è una conformazione geografica diversificata, che potessero però essere la proiezione locale di un contratto collettivo di carattere nazionale. Sotto questa ottica ha però dimenticato che se non è stato possibile raggiungere e attuare questa disciplina noi rimaniamo di fronte alla esigenza di dettare delle norme giuridiche e dettando delle norme giuridiche non possiamo che rispettare nel modo più rigoroso i princìpi di carattere costituzionale.

Senatore Truzzi, noi ci potremmo anche convincere un giorno che alcune norme fondamentali della nostra Costituzione sono errate, ci potremmo anche convincere che i princìpi precettivi della Costituzione ed i princìpi programmatici ossia rivolti al legislatore contengano delle anomalie e che siamo di fronte ad antinomie fra l'esigenza di carattere sociale e i princìpi permanenti di una Costituzione rigida, ma allora occorre una scelta di carattere politico da cui queste nostre convinzioni discendano. La Costituzione della Repubblica, a mio avviso, non può essere disattesa attraverso un ragionamento di carattere sociale, ritornando, forzandola, a quella interpretazione evolutiva delle norme della Carta costituzionale sì da trasformare una interpretazione evolutiva in una potestà di legificazione da parte del Parlamento che modifichi i princìpi stessi.

Mi permetto, senatore Truzzi (sono molto rispettoso delle opinioni e le apprezzo anche quando non le condivido, anzi le apprezzo maggiormente quando non le condivido perchè, nella mia modestia, penso sempre che c'è da apprendere e non c'è da insegnare nulla), di fare un'osservazione: quando il senatore Truzzi, disegnata la sua filosofia dei rapporti che dal punto di vista sociale posso condividere al cento per cento, discende poi a parlare di « facili sentenze » (ci si riferisce alle sentenze della Corte costituzionale), dice: « Al di fuori di facili sentenze, si possono spiegare i vari motivi per i quali il Parlamento è dovuto intervenire con leggi a regolare contratti agrari »...

T R U Z Z I . Senatore Nencioni, non mi riferivo alla Corte costituzionale Può darsi che lei abbia letto male quello che ho detto.

N E N C I O N I . Prima si parlava della esaltazione della legge n. 11 del 1971 « tanto criticata e tanto vituperata », come dice il senatore Truzzi, e della Corte costituzionale che ne ha vanificato alcuni princìpi; seguitando, si diceva che il Parlamento non ha commesso errori in tutta la legge, può aver commesso errori in qualche istituto della legge stessa, ma essa rimane un momento significativo che ha portato elementi di progresso, così, al di fuori delle « facili sentenze ».

Ho compreso allora, e ho compreso rileggendo, il senso delle « facili sentenze ». Tanto più che il senatore Guarino ieri sera — e questo non me lo aspettavo da un giurista della taglia del senatore Guarino — trovandosi di fronte, come giurista, a degli istituti che contrastavano nettamente con la Corte costituzionale e con le sentenze di questa, in modo specifico con l'ultima sentenza che ci interessa direttamente (la giurisprudenza è inversamente proporzionale ai concetti e alle classificazione che abbiamo del vino perchè il vino più invecchia e più dovrebbe essere buono, mentre la giurisprudenza buona è quella fresca, quella recente; è il vino nuovo e pertanto ci riferiamo all'ultima sentenza della Corte costituzionale), ha detto: le sentenze sono in funzione degli uomini; avendo una Corte costituzionale così composta siamo di fronte a queste sentenze, ma cambiando gli elementi della Corte .. Senatore Guarino non mi permetterei mai, nè come giurista, nè come feroce critico della Corte costituzionale di dire che le sentenze sono in funzione degli uomini: aspettiamo che cambino questi uomini e certamente cambierà la giurisprudenza Ma, senatore Guarino, cambierà la giurisprudenza, ma non cambierà la Costituzione della Repubblica.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* N E N C I O N I). Pertanto quelle norme sono precise e gli uomini che attualmente compongono la Corte costituzionale sono uomini che noi in parte abbiamo eletto, a cui abbiamo dato fiducia e loro ce l'hanno resa con illuminate sentenze a cui noi — specialmente noi parlamentari, noi legislatori — dobbiamo un particolare ossequio. Io non mi permetterei mai, tanto più che il senatore Guarino ha nel suo Gruppo un ex

presidente della Corte costituzionale che dovrà certamente essere rimasto colpito da questo concetto di carattere umano, contingente di esprimere giudizi di questo tipo sui ragionamenti della Corte costituzionale, anche perchè voi mi insegnate che le motivazioni e le decisioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale non sono frutto del relatore ma sono frutto collegiale, di tutti i componenti; pertanto non esiste come nelle sentenze ordinarie il relatore delegato ma tutti portano il loro contributo e la motivazione è la motivazione del collegio e la decisione è la decisione del collegio.

Bisogna andare cauti con la critica alle sentenze della Corte costituzionale anche perchè, proprio in questo campo, onorevoli colleghi, le tensioni che oggi sopravvivono ed anzi si sono accentuate sono proprio in funzione di norme disinvolte che non hanno tenuto conto dei princìpi costituzionali (se voi mi proponete di riesaminare i princìpi costituzionali, questi princìpi, ripeto, possono essere posti nuovamente in discussione; ne abbiamo tutto il potere e vorrei dire anche il dovere), di quella evoluzione che non può essere affidata alla interpretazione ma deve essere affidata al legislatore costituzionale, cioè in sede di procedura costituzionale; e la Costituzione prevede una procedura specifica per la modifica degli istituti. Pertanto non è con la cosiddetta interpretazione evolutiva che si possono raggiungere degli avvicinamenti, cioè coprire lo spazio di disarmonia tra i princìpi costituzionali e la legge ordinaria. La Corte costituzionale ha precisato in linea generale e con riferimento alle conosciute norme contenute negli articoli 41, 42 e 44 che — leggo la motivazione della sentenza — l'iniziativa economica dei proprietari di terreni agricoli che non intendono condurli in economia diretta si concreta precisamente nell'esercizio dell'autonomia negoziale, ossia nella scelta delle forme di conduzione e gestione dei fondi mediante la costituzione dei più diversi rapporti di concessione fondiaria od agraria

Questo nella motivazione della nota sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1974 Non vi è dunque motivo di ammettere — e la conclusione della Corte è questa — che il legislatore ordinario « possa mutare la natura e la causa del contratto, in aperto contrasto con la libera volontà negoziale delle parti e segnatamente nei casi in cui, come nella colonìa parziaria, il concedente con potere di direzione partecipa ai rischi ed utili dell'impresa e concorre di regola con gli apporti in danaro ed in natura all'esecuzione di opere di trasformazione e miglioramento ».

Onorevoli colleghi, questa motivazione della nota sentenza della Corte costituzionale mi riporta ad un concetto espresso e valorizzato dal senatore Truzzi come secondo nella gerarchia dei valori dopo il lavoro, cioè l'impresa (e sono d'accordo su questo). Pertanto il legislatore ordinario deve agire in ossequio al principio costituzionale; è inutile che cerchiamo di « pittare il sole », come dicono a Napoli, non ci possiamo riuscire qualunque cosa noi facciamo, qualunque artificio poniamo in essere; potrà essere un nostro desiderio che supera il principio costituzionale, potrà essere una volontà politica diretta a superare degli ostacoli che sembrano insuperabili, potrà essere un'esigenza sociale che può trovare un accoglimento nel nostro Parlamento, ma ci deve essere la premessa del rispetto del principio.

Per quanto riguarda l'azienda, il disegno di legge unificato al nostro esame fa un salto che si ritiene di qualità e a un determinato momento nell'articolo 21 (se ben ricordo l'articolazione, che è cambiata spesso nella formazione del disegno di legge unificato) praticamente fa quella che l'onorevole Pannella chiamerebbe una rapina della volontà contrattuale e che io definisco una operazione di sostituzione, un innesto pensando che non ci sia rigetto, cioè toglie la volontà delle parti e sostituisce un contratto d'affitto. Ma allora, senatore Truzzi, se è vero che nella gerarchia dei valori collochiamo prima ancora della proprietà della terra il concetto di azienda sotto il profilo della produttività, perchè quest'ultima mentre concede al lavoratore, dà un contributo al progresso dell'intera collettività e dell'economia nazionale, come possiamo, in questa gerarchia di valori, sostituire a un certo punto l'imprenditore autentico anche con i suoi interventi in

danaro? So che in Commissione il senatore Bonino si è battuto durante l'esame di questo punto, ma non so se attraverso delle statistiche ed un esame approfondito della realtà sociale e della realtà imprenditoriale avete fatto il calcolo delle iniezioni di danaro e di investimento, se avete valutato l'entità di questi apporti nell'azienda agricola da parte del concedente, imprenditore autentico che verrebbe ablato attraverso l'articolo 21 del disegno di legge.

A parte la valutazione meramente giuridico-costituzionale della compatibilità attraverso una norma ordinaria di una ablazione della volontà delle parti sostituita con un istituto che ha una configurazione giuridica, una causa giuridica diversa, a parte questo, praticamente distruggiamo — e anche questo sotto il profilo della violazione di una norma costituzionale va visto — un'azienda. E non vi siete posti il problema di quanto danaro fresco di investimento, nella risoluzione di questo rapporto, viene sottratto, al momento della ablazione e in prospettiva, proprio all'azienda agricola che di questo denaro ha bisogno?

Ho detto questo perchè attraverso un esame giuridico-costituzionale possiamo anche trovare, con emendamenti, dei mezzi per superare l'ostacolo. So che non si riunirà di nuovo la Commissione, come sarebbe giusto di fronte alla massa di emendamenti che sono in preparazione, che saranno presentati anche oggi e che sono già stati presentati. Io non faccio una richiesta formale, ma dal punto di vista regolamentare una riunione della Commissione sarebbe normale perchè non sarà facile in Assemblea riuscire a coordinare la massa degli emendamenti. Veramente, onorevole Ministro, ci troveremo di fronte a quelle sospensioni di un'ora che poi diventano di due, di tre o quattro ore Tanto varrebbe, una volta presentati tutti gli emendamenti, rinviare la legge in Commissione per un esame approfondito di coordinamento degli emendamenti stessi.

L'importanza dei principi che ho prima enunciato va sostenuta, va valutata con estremo rigore e con estrema energia. La scelta della forma di conduzione della terra e dei connessi rapporti giuridici rientra nell'esercizio dell'iniziativa economica privata e dunque gode della garanzia del primo comma dell'articolo 41. Ora, l'iniziativa economica del proprietario di terreni agricoli si risolve nella decisione di condurre il fondo in economia diretta o in quella di stipulare uno tra i diversi contratti agrari, sia di scambio sia associativo. Nè potrebbe invocarsi il limite dell'utilità sociale perchè, a tacere d'altro, il legislatore ha mostrato di valutare con favore, almeno per il passato, la struttura associativa del contratto agrario munendolo del beneficio della proroga ed esaltando nel modo più completo la gestione comune dell'impresa.

Onorevoli colleghi, io non riesco a comprendere: di fronte all'esigenza di un sindacato di costituzionalità, di fronte alla previsione precisa che un sindacato di costituzionalità ci sarà, dopo l'esperienza delle due ultime leggi che sono state praticamente rastrellate dall'esame della Corte costituzionale (dico rastrellate per stare in termini agricoli: sono state veramente rastrellate), dopo questa esperienza negativa, perchè non ci dobbiamo porre noi prima di tutto — ed è nostro dovere — questo problema? Perchè non dobbiamo trovare una via d'uscita sì da dare al paese una legge che non porti ad aspettative inutili dal momento che le ali di questa iniziativa saranno tarpate da interventi della Corte costituzionale? Perchè non seguiamo con considerazione le analisi che sono già state fatte? C'è un parere *pro veritate* del professor Barile che non è certo uomo insensibile alle esigenze di carattere sociale e non appartiene certo a dei partiti che si chiamano per consuetudine, anche se non lo sono, reazionari? Perchè non si considera la ragionata soluzione scelta per evitare che si sostenga la violazione dell'articolo 41 che permette una compressione, una limitazione dell'iniziativa economica privata, ma non l'eliminazione dell'impresa, che può essere effettuata solo nei casi e nei modi previsti dall'articolo 43 della Costituzione, poi, chè altrimenti sarebbe lecito obbligare taluni ad abbandonare la propria attività lavorativa in violazione dell'articolo 4 della Costituzione? Perchè non deve essere possibile una scelta che eviti la violazione consequenziale del-

l'articolo 43 per espropriare l'impresa al di fuori dei casi, dei modi, dei limiti, delle premesse, dei presupposti contenuti nell'articolo 43 della Carta costituzionale? E soprattutto perchè non addivenire ad alcune scelte che possono essere in armonia con l'effettiva produttività dell'azienda agricola, dal momento che il ministro Marcora ha difeso con tanta saggezza, con tanta energia e con tanta resistenza fisica i nostri diritti in sede comunitaria e pertanto conosce la produttività delle nostre aziende e l'esigenza di incrementare la nostra produttività nel senso di rendere maggiormente competitivi i nostri prodotti nel mondo e più aderenti alla domanda all'interno dei nostri confini? Perchè non trovare una soluzione che finalmente stabilisca una gerarchia di valori lasciando la proprietà alla base di questa gerarchia, ma privilegiando il lavoratore agricolo che è più a contatto con la realtà drammatica nella quale talvolta ci troviamo? Perchè dover addivenire a una forzatura, alla compressione di alcuni valori che, oltre che permanenti, sono consacrati in norme precettive della Carta costituzionale?

Ecco, onorevoli colleghi, volevo esporvi questi miei dubbi. Ho ragionato a voce alta insieme a voi ed ho cercato di portare un contributo perchè sento, come legislatore, l'esigenza di un punto fermo nella legislazione sui patti agrari, ma sento anche l'esigenza che determinate scelte avvengano senza un contrasto con i principi contenuti nella Carta costituzionale, almeno finchè per nostra volontà politica, per nostra scelta di carattere politico non sarà modificata e adattata ad una realtà che può cambiare e noi potremmo anche essere contro, come potremmo essere a favore, perchè la realtà oggi si muove molto più velocemente di quanto non si muova il legislatore e più velocemente dei principi costituzionali, immobili per loro destinazione e per scelta politica di una Costituzione rigida, ma non è concesso al legislatore ordinario essere disinvolto fino a dimenticare la fonte della sua autorità, la Carta costituzionale.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cleto Boldrini. Ne ha facoltà.

B O L D R I N I C L E T O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo che non si possa iniziare, da parte mia, la discussione di questo disegno di legge proposto all'attenzione dell'Aula, senza dar merito — permettetemi di farlo — alla Commissione agricoltura e in particolare al senatore Fabbri, anche per la sua pregevolissima relazione, ed ai senatori che sono intervenuti sulla materia al nostro esame, per aver presentato l'argomento incandescente, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo economico sia sotto quello sociale, dei patti agrari, con grande apertura e con lodevole pragmatismo, senza alcuna prevalenza di ragioni ideologiche.

La necessità della modificazione o della conversione dei patti agrari e delle leggi che riguardano l'affitto scaturisce materialmente dalle esigenze pratiche che sono insite nel mondo agricolo. L'esigenza di queste modificazioni contrattuali nasce in primo luogo dalle spinte proprie dei rapporti di classe esistenti nell'agricoltura che tendono a modificarsi e che rendono superate, improprie o pesanti le condizioni contrattuali codificate nella nostra legislazione. Tale codificazione risulta impropria ed anacronistica rispetto all'evoluzione del mondo sociale e civile, rispetto ai rapporti di classe che si vengono affermando e soprattutto rispetto alla coscienza morale e civile del nostro paese per la quale non possono più esistere rapporti contrattuali basati su strumenti iugulatori o su prevalenze e sopraffazioni di uno dei contraenti sull'altro

L'esigenza della modificazione contrattuale nasce dallo scaturire della tendenza alla uniformità del diritto nel mercato europeo. Quest'esigenza è stata resa esplicita allorchè avete sottolineato la necessità di trasformare i contratti di mezzadria o di compartecipazione agraria in affitto secondo le direttive degli organi della Comunità europea. Tale necessità è stata sottolineata anche dagli studi giuridici effettuati in materia nell'ambito del Mercato comune europeo, per ultimo a Bilbao, nel settembre 1977, allorchè questa esigenza di trasformazione è stata fortemente riaffermata, così del resto ha riconosciuto la sentenza n. 155/78 della Corte costituzionale.

L'urgenza di modificazione dei contratti di compartecipazione nasce inoltre dalla spinta a trasformare i contratti tipicizzati descritti nella legge del 1974 in un unico contratto agrario che regoli tutta la materia dei rapporti in agricoltura e anche dall'esigenza di un migliore sviluppo economico e produttivo del mondo agricolo. Mi pare che una semplice riflessione sulla creazione del mercato nazionale con l'unità d'Italia e la conseguente codificazione del 1865, riveli la prevalenza, la vittoria della borghesia agraria che in quel momento volle codificati rapporti di assoluto predominio della proprietà nelle campagne, in analogia al grado di sviluppo capitalistico di quel particolare momento. La spinta che oggi si ha, attraverso la creazione del Mercato comune europeo, e quindi con l'ulteriore sviluppo di rapporti produttivi capitalistici anche in agricoltura, tende a modificare anche le categorie economiche relative all'impresa. La codificazione vigente tiene conto sì — mi riferisco in modo particolare al codice del 1942 — della dialettica impresa-proprietà nella materia agricola; essa tuttavia privilegia, in un modo o in un altro, i rapporti di proprietà, in modo che non ne risulti compresso il regime della proprietà dei suoli, ma risulta asfittico ogni ulteriore sviluppo dell'impresa non vincolata alla proprietà.

Quando si parla di impresa, il concetto stesso di impresa riflette nel suo interno i rapporti di classe del periodo storico che noi viviamo; e le relazioni che accedono al concetto di impresa, i concetti-presupposto che, dal punto di vista giuridico, formano il concetto d'impresa e cioè la proprietà, il contratto, la società, tendono ad essere non solo presupposto e condizione di essa, ma tendono ad essere, al loro interno, anche un modo di relazione, rapporto di classe e soprattutto rapporto di prevalenza e di orientamento nel suo insieme. Ecco dunque da cosa scaturisce la discussione, che, dal punto di vista giuridico, si accende attorno a questo tema e che anche dal punto di vista politico porta a conseguenze che devono essere poste alla nostra attenzione.

È chiaro che se il rapporto tra proprietà ed impresa, il rapporto tra proprietà ed imprenditore tende ad essere quello del codice del 1942 o vuole ancora sopravvivere nei modi che sono stati prospettati in alcuni casi anche dalla Commissione giustizia e da un surrettizio parere personale del Sottosegretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia, il quale non ha tenuto conto nè del vincolo programmatico del Governo, nè delle discussioni dottrinali che si sono avute in materia, e che hanno ormai superato certe arretrate opinioni, è evidente che allora il rapporto tra impresa e proprietà non può che essere statico, svincolato dai termini del più rapido sviluppo produttivo, e non può essere riferito alla necessità di adeguamento al Mercato comune che andiamo formando. La necessità di uniformare i contratti e il diritto del nostro paese a quelli propri del Mercato comune risulterebbe frustata. In tal caso — io cerco di stringere il più possibile le argomentazioni attorno a questi concetti che possono essere anche di più vasto respiro — è evidente che non possono più sopravvivere i criteri che scaturiscono dal rapporto proprietà-contadino, che sono propri di tutta la legislazione basata sul rapporto proprietà-contadino, che è sempre ed in ogni caso un rapporto caratterizzato dalla precarietà. Il rapporto proprietà-contadino che si è avuto sia con il codice del 1865, sia con il codice del 1942, nonostante la relativa apertura di questo al concetto d'impresa, era basato sulla precarietà, in modo da conservare inalterato il dominio assoluto della proprietà rispetto al lavoro contadino. E se durante la guerra o nel dopoguerra la necessità sociale delle leggi di proroga ha inciso su questo potere, codificato peraltro, è perchè un rapporto precario non poteva essere più attuale rispetto alle necessità della società, tanto che questo Parlamento ha dovuto rinnovarlo, attraverso le leggi di proroga, per molti anni.

Il dominio della proprietà, basato sulla precarietà, cioè tenendo conto del diritto di dare disdette annuali al mezzadro ed al colono, va dal codice del 1865, che consentiva al proprietario di estromettere dal terreno persino il mezzadro o il massaro che fossero divenuti nel frattempo inabili al lavoro, fino al codice del 1942, non molto distante da noi, in cui si consente al proprietario di accollare il debito colonico all'intera famiglia

colonica sottoponendo il lavoro dei membri delle famiglie coloniche e il loro risparmio alla garanzia di tale debito (norma che è rimasta nel vigente rapporto di mezzadria). Ma è evidente che il rapporto di precarietà è in contrasto con qualsiasi politica di sviluppo dell'impresa agricola sia essa a conduzione familiare o associata, sia essa a conduzione capitalistica, o a conduzione cooperativistica Nessuna impresa può svilupparsi se permane la precarietà del rapporto tra imprenditore e proprietario della cosa produttiva Di qui la necessità di prefigurare il contratto d'affitto a lunga durata, come è nella legislazione della maggior parte dei paesi europei, o come si è cercato di ottenere, per esempio, in Inghilterra, dove, mantenendo la durata annuale, si penalizza la disdetta immotivata, ancorandola ad un forte indennizzo che la rende praticamente impossibile.

È in questo filo rosso, che contraddistingue la storia agraria europea, che dobbiamo dunque collocare la modificazione dei patti agrari e la regolamentazione dell'affitto nel nostro paese. Ed in questo quadro non possono permanere strutture o sovrastrutture di carattere giuridico che sono ancorate o ancorabili a concetti relativi al dominio della proprietà e non dell'impresa, di carattere capitalistico, condotta con forme associate o familiari, di diverso sviluppo e grado.

È chiaro che la risoluzione contrattuale, così come è proposta dalla maggioranza della Commissione giustizia, nella particolare materia non può essere ancorata al capriccio del proprietario, che è considerato imprenditore, così come si pretende da una particolare giurisprudenza della Cassazione, solo perchè firma un contratto agrario. La risoluzione del contratto deve essere ancorata ai termini dell'affitto, ai termini propri cioè di colui che loca una cosa produttiva e la riprende solo se l'inadempienza dell'affittuario è particolarmente grave, per la condizione del proprietario, o se la conduzione della locazione è dannosa per la cosa produttiva. Quando invece si vuole ancorare la risoluzione alla particolare natura di colui che conduce in affitto il terreno, si è in presenza di concetti distorti che non possono che portare confusione nella particolare materia agricola, che ha bisogno oggi di estrema chiarezza. E così mi pare che sia di particolare rilievo la trasformazione o conversione dei contratti di compartecipazione parziaria, mezzadria o colonìa in contratti di affitto.

Da parte dei relatori di questo disegno di legge si è sottolineato che la sistemazione di questa materia è richiesta ormai dalla stessa esistenza della legge del 1964, dalla comune constatazione dell'arretratezza strutturale del contratto di mezzadria o colonìa, dalle comuni constatazioni della dottrina giuridica che non solo si rifà all'ultimo Convegno di Bilbao del 1977, ma prende le mosse addirittura dal 1956, quando in tutta la dottrina giuridica fu spesa solo una parola in difesa della mezzadria e fu spesa dal professor Emilio Betti che, pur parlandone bene, si trovò senza mezzadri nei suoi terreni in agro di Camerino, e dovette trasformare in affitto forzatamente la loro conduzione a mezzadria che lo aveva ispirato, probabilmente per ragioni pastorali o bucoliche, a narrarne le glorie nonostante che appaia così arretrata, e così manifestamente ingiusta a chiunque abbia visto e veda da vicino le condizioni del mezzadro.

La necessità di questa trasformazione che deriva dalle condizioni dell'economia, della società, la necessità di trasformare in affitto rapidamente la mezzadria e la colonìa non induce a riflessione coloro che da questa trasformazione vedono derivare un attentato all'autonomia contrattuale e vorrebbero sollevarne questioni di incidenza costituzionale. Mi pare anzitutto che debba farsi una notazione; queste « finezze » costituzionali vengono sempre buttate fra i piedi del legislatore a scopo di conservazione allorchè questioni di rilievo sociale e politico di grande importanza debbono essere decise; ma vengono trattate con argomentazioni che in nessuna pretura troverebbero accoglimento o lo troverebbero solo in quelle nelle quali certi argomenti « di colore » hanno un ingresso sproporzionato al loro valore.

La conversione di un contratto in un altro è già prevista dal nostro ordinamento civile. La conversione di un contratto nullo — e quello di mezzadria è stato dichiarato tale dalla legge del 1964 ed è considerato iniquo dalla legge vigente, talchè se ne vieta la pro-

secuzione — è già prevista dagli articoli 1322 e seguenti del codice civile. Il contratto di mezzadria o di colonìa non può non essere considerato contrastante con l'ordinamento giuridico vigente: basti pensare al rapporto tipico di questa materia, rapporto che costituisce una vera e propria diarchia, padrone-vergaro, sulla famiglia colonica, e che è una distorsione della cosiddetta « democrazia campagnola » che tanto piacque ai nostri padri, che determina una struttura del rapporto obbligatorio che è già stato rinviato, con scarsa fortuna, alla Corte costituzionale e che ha determinato critiche sia per il rapporto familiare, che è indubbiamente inadeguato al diritto di famiglia vigente e quindi anche ai princìpi di carattere costituzionale, sia per il rapporto padrone-mezzadro o massaro, rapporto non di associazione in un'impresa nella quale il lavoro venga considerato un costo, ma di associazione in un'impresa che porta sempre alla retribuzione della proprietà in relazione al prodotto e non all'utile, che non considera quindi nella gestione dell'impresa la spesa dovuta al costo del lavoro; tant'è che il costo del lavoro e la sua remunerazione — questo concetto è stato posto in rilievo anche dalla Corte costituzionale — nei contratti di compartecipazione agraria dipende sempre dall'andamento della stagione e del mercato agricolo. La somma dovuta al socio contadino, mezzadro o colono, non dipende mai dalla ripartizione dell'utile, dopo aver remunerato, secondo giustizia, il costo del lavoro del mezzadro e della sua famiglia colonica. La stessa sorte è seguìta dai familiari del mezzadro, i quali hanno dato l'apporto del lavoro nella famiglia colonica ed hanno contribuito alla formazione di un capitale nel quale vi è il sudore del mezzadro; il costo della remunerazione del loro lavoro dipende dall'andamento stagionale; e la stessa affermazione legislativa che sottopone il capitale della famiglia colonica a garanzia del pagamento delle anticipazioni capitalistiche e usurarie fatto dal proprietario è un vero esproprio del lavoro prestato dal colono, e non può non essere che in contrasto con tutto l'ordinamento civile e costituzionale del nostro paese.

La finezza di questi argomentatori di questioni costituzionali in questa materia rassomiglia molto a quella del pachiderma in un negozio di chincaglieria ed è così di poco pregio l'argomento usato di violazione dell'autonomia contrattuale che la stessa Corte costituzionale lo ha respinto. Con la sentenza n. 74 del 1969, la Corte costituzionale ha posto in rilievo — e proprio in rapporto ai contratti agrari — che l'autonomia contrattuale non è un bene protetto direttamente dalla Costituzione, ma lo è soltanto indirettamente attraverso l'articolo 41 sulla libertà d'iniziativa, e che tale bene, protetto dalla Costituzione, è senza alcun dubbio subordinato a quelli previsti e tutelati direttamente dalla Carta costituzionale, quali quelli previsti dall'articolo 44, e cioè alla necessità dello sfruttamento del suolo e di una razionale coltivazione e di rapporti sociali più equi in agricoltura e ad altri princìpi che non sto qui a ricordare rimandando alla semplice lettura della sentenza che ho testè richiamato.

Sempre la Corte costituzionale, trattando delle questioni relative alla costituzionalità delle leggi in agricoltura, non ha mai respinto il principio della lunga durata dell'affitto, anzi lo ha accolto con esplicita sentenza allorchè ha affermato che la durata dell'affitto in quindici anni non solo nasce dalla necessità di princìpi e di rapporti sociali più equi e dalla necessità di un razionale sfruttamento del suolo previsti dalla nostra Costituzione; ma è addirittura ancorata alla legislazione uniforme dell'Europa i cui princìpi tendono ad informare anche il nostro diritto: è la sentenza n. 121 del 1976. E ancora la Corte costituzionale ha respinto, con chiara ed esplicita manifestazione di princìpi costituzionali, la pretesa che il canone di affitto non fosse ancorato ai parametri catastali anche se l'ha sottoposta a critica accettandone la ragione. E tutta la motivazione che la Corte costituzionale ha portato nella critica alla legislazione agraria consiste soltanto nelle eliminazioni di particolari rapporti di diseguaglianza allorchè non si è pagata, o si è malamente pagata, la rendita fondiaria. È chiaro che la remunerazione della rendita fondiaria è concetto che dipende prima di tutto dal mercato e dal suo andamento; è

chiaro che il legislatore non ha la potestà di fissare princìpi *sub specie aeternitatis* in materia di affitto e di remunerazione del capitale, poichè se fissassimo princìpi altissimi per la remunerazione della terra data in affitto l'andamento del mercato e dei prezzi agricoli farebbe giustizia di un peso troppo ingente della rendita rispetto al profitto dell'impresa e alla remunerazione del lavoro agricolo.

Ma accettando i princìpi della Corte costituzionale mi pare fuor di luogo denunciare l'inadeguatezza di questo disegno di legge alle norme fissate con correttezza dalla Corte stessa, allorchè si denuncia il potere conferito alle regioni di estendere, nell'ambito regionale e tenuto conto delle particolarità, gli indici di remunerazione della terra affittata. È vero che la Corte costituzionale ha respinto, credo nel 1965, la tesi che dovesse essere affidata alle regioni la valutazione dei limiti di estensione delle proprietà indicata dall'articolo 44 della Carta; ma è anche vero che nessuna norma costituzionale fa divieto di affidare poteri amministrativi dello Stato ad una sua ripartizione, qual è appunto la regione, che, nell'ambito di poteri propri dell'ente che li manifesta, affida la concreta determinazione dei canoni a commissioni provinciali e alla regione stessa affida poteri particolari di intervento. Sotto questo profilo la stessa sentenza della Corte costituzionale la quale respingeva le stesse eccezioni di incostituzionalità in rapporto alla costituzione delle commissioni provinciali di agricoltura per la determinazione dell'equo canone negli affitti agricoli è una sentenza persuasiva, logica, che ha spazzato la strada da qualsiasi argomentazione di questo genere.

La materia al nostro esame, sebbene ricca di spunti dottrinali, giuridici, economici, è materia in cui la opinabilità ha scarso rilievo poichè i fatti economici non la consentono; mi pare però che ci accingiamo ad affrontare la votazione di questo disegno di legge dopo averlo considerato in tutto il suo arco, dal punto di vista economico, giuridico e sociale. Credo quindi che si debbano respingere i tentativi, condotti fuori di questa Aula, di allungare la discussione e la votazione di questa legge; o anche i tentativi di portare, nell'esame di questa legge, concetti giuridici che non sono propri della materia, ma che appartengono a giurisprudenza basata su codici invecchiati, su princìpi di conservazione e su rapporti che, qualsiasi considerazione si voglia fare, si presentavano e si presentano iniqui e ingiusti e che si debbono considerare oggi, sotto il profilo dell'ordinamento costituzionale, chiaramente illegittimi. Parlo dei rapporti tra mezzadri e coloni parziari e proprietario nei quali non c'è ombra di costituzionalità. E mi meraviglia che coloro che sollevano oggi dubbi di costituzionalità sulla materia che stiamo esaminando per migliorare i rapporti in agricoltura non abbiano mai proposto prima eccezione di incostituzionalità. Non a caso non vi è nessun mezzadro e nessun colono parziario che sia contro la legge: le eccezioni vengono da una sola parte, la quale non vuole rinunciare al privilegio della rendita fondiaria e del controllo dell'impresa agraria, privilegio che oggi non ha più ragione di esistere. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Dal Falco. Ne ha facoltà.

D A L F A L C O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, sarebbe quanto meno incauto, considerati i precedenti che almeno fino ad ora hanno accompagnato ogni legge sui patti agrari, indulgere ad un trionfalismo di circostanza di fronte all'attuale proposta normativa e non scegliere piuttosto un atteggiamento il quale, facendo propri alcuni rilievi, sia di consenso per così dire critico, anche se costruttivo; non senza sottolineare tra l'altro — e questo va detto in termini estremamente positivi — l'impegno comune a tutte le forze politiche e sociali di cercare di avvicinare la legislazione italiana sui patti agrari alle grandi linee, ispiratrici e fondamentali, dell'Europa comunitaria.

Altro punto comune è la riconosciuta centralità dell'agricoltura, cioè la riscoperta del suo ruolo e della sua importanza per uno sviluppo equilibrato della società italiana dopo le delusioni e gli errori dell'industrializzazio-

ne ad oltranza, che vedeva nell'agricoltura quasi l'agnello sacrificale per un progresso mitico e ingannatore.

Come è stato opportunamente ricordato anche nel corso di questo dibattito (mi pare che sia stato il senatore Pegoraro), il mondo rurale italiano si è trovato spesso al centro di alcune grandi crisi politiche e istituzionali del nostro paese. È nota la collusione fra crisi delle istituzioni democratiche italiane durante gli anni '20 e determinate espressioni dei ceti agrari della Valle Padana e della Puglia. Per venire a tempi più recenti, non vanno dimenticati gli effetti destabilizzatori delle elezioni regionali siciliane del 1971 e dello scioglimento anticipato del Parlamento del 1972, anche sotto la spinta dirompente della legge De Marzi-Cipolla. Oggi, cari colleghi, il qualunquismo che potrebbe essere innescato ruota attorno a quella nebulosa che si chiama autonomia, come ha dimostrato il campanello di allarme delle elezioni a Trieste e nella Valle d'Aosta.

I rapporti giuridici che sorgono dai contratti agrari sono sempre stati all'origine di un vastissimo e purtroppo complicato contenzioso, per cui risulta un dovere per il legislatore cercare di assicurare alle singole norme e ai singoli articoli il massimo di certezza e di chiarezza se non si vuole incentivare, a livello sia costituzionale che di magistratura ordinaria, quel contenzioso che in nessun caso potrebbe giovare a uno stabile ed ordinato sviluppo dei rapporti sociali nelle campagne.

Lo scopo del provvedimento al nostro esame è duplice: primo, modificare l'attuale disciplina sull'affitto dei fondi rustici dopo le critiche e le opposizioni che essa ha raccolto; secondo, trasformare i contratti cosiddetti di partecipazione o associativi (mezzadria, colonìa, soccida) in contratti d'affitto.

A monte della modifica del contratto di affitto ci sono le sentenze della Corte costituzionale a tutti note e spesso ricordate anche in questa Aula; così come c'è, evidentemente per chi vuole farne tesoro, una chiara motivazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che vorrei ricordare e citare nei suoi punti più significativi. « Un ostacolo rilevante » — dice questo parere — « all'attuazione della politica delle strutture agricole è costituito dal reperimento delle superfici necessarie per l'ampliamento dell'azienda... L'affitto rappresenta una delle soluzioni più valide per realizzare la mobilità fondiaria... ma l'attuale normativa ha generato uno stato di paralisi... Il nodo centrale è rappresentato non solo dall'ammontare del canone quanto dalla durata del contratto, dalla disciplina dei miglioramenti, dalla garanzia per il proprietario di rientrare in possesso del fondo alla scadenza del contratto... ».

Come la Comunità europea ha ribadito a più riprese, protagonista del processo e del progresso agricolo deve essere l'impresa, ma impresa agricola significa anche una dimensione idonea a esercitare attività economiche e produttive, a conservare la fertilità del suolo, a mantenere la stabilità ecologica, a non provocare la degradazione dell'ambiente. In altri termini, per porre un freno alla polverizzazione aziendale e al processo di invecchiamento degli addetti all'agricoltura, il contratto di affitto, modificata, non dico attraverso una operazione di chirurgia plastica, la tradizionale immagine di veicolo di capitali investiti nella terra come beni-rifugio, deve assumere il ruolo primario di protagonista nei confronti di una agricoltura più conforme ai modelli della Comunità europea. Dunque, centralità del contratto di affitto, ma in senso europeo, cioè in sintonia con le linee fondamentali della normativa comunitaria vigente in materia. Ad esempio, in rapporto alla superficie agricola utilizzata, l'affitto copre in Belgio il 71,4 per cento, nei Paesi Bassi il 48,1 per cento, in Francia il 45,9 per cento e in Gran Bretagna il 46,9 per cento. Da un confronto fra le singole legislazioni nazionali risulta che la durata va da un minimo di un anno, in Inghilterra, a un massimo di 18 anni in Francia, fermo restando, però, il diritto di ripresa da parte del proprietario, subordinato a precise e tassative condizioni, mentre, per quanto riguarda l'ammontare del canone, esso risulta determinato prevalentemente da sistemi legati all'andamento del mercato e ai quali vengono applicati opportuni correttivi.

Uno specifico rilievo deve essere fatto per quanto riguarda un aspetto del meccanismo di determinazione del canone di affitto, cioè il potere di delega riconosciuto alle regioni nella determinazione di coefficienti aggiuntivi secondo una discrezionalità che, senza oggettive e adeguate garanzie, potrebbe sconfinare facilmente in pura discrezionalità politica. Un esplicito riferimento a tale rilievo è contenuto, tra l'altro, in un documento del Ministero di grazia e giustizia; documento portato a conoscenza dei componenti di quest'Assemblea.

Mentre per quanto riguarda l'articolo 13 del disegno di legge, relativo ai miglioramenti fondiari, non si può che esprimere un giudizio positivo, sul secondo obiettivo fondamentale di questa legge, cioè la trasformazione dei contratti associativi in contratti di affitto, debbono essere formulate alcune considerazioni e riflessioni che sono state al centro, tra l'altro, di una conferenza-dibattito dedicata ai contratti agrari promossa qualche mese fa, anche per iniziativa della facoltà di giurisprudenza dell'università di Modena. Credo che fra i partecipanti a quella conferenza-dibattito ci fosse anche il relatore del disegno di legge in esame, il collega senatore Fabbri, al quale desidero rivolgere un vivo e franco ringraziamento per il lavoro paziente di coordinamento e di sintesi che ha svolto con dedizione e impegno. Sulla trasformazione dei contratti associativi occorre fermare la nostra attenzione, cioè sul significato non solo giuridico di questa scelta che, certamente, al di là delle intenzioni attuali del legislatore, è destinata a rappresentare un precedente al quale altri potrebbero attingere per scopi e finalità ben diversi. Con la conversione o trasformazione il contratto associativo viene modificato, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, in contratto di scambio.

Perciò il contratto a cui si dà vita è un contratto diverso da quello originario, riferibile unicamente alla decisione di una delle parti. Inoltre la conversione impone all'impresa un regime diverso: infatti, mentre con la mezzadria e colonìa si trattava di un regime comune tra concedente e coltivatore, con l'affitto l'impresa diventa solo del coltivatore, si impernia esclusivamente sulle capacità, sull'iniziativa, sulle risorse dell'affittuario emarginando, per così dire, il concedente, il quale diventa semplice precettore di un canone.

Anche il documento del Ministero di grazia e giustizia ribadisce la medesima considerazione. Esso dice infatti (cito testualmente) che « la conversione forzosa della mezzadria e della colonìa in affitto comporta la trasformazione di un contratto, a schema associativo, tra l'altro scelto liberamente dalle parti nell'esercizio della rispettiva autonomia negoziale, in altro contratto a schema diverso, cioè in contratto di scambio, caratterizzato non dallo scopo comune, ma dalle prestazioni corrispettive ».

Altra considerazione va fatta a proposito del comune destino che la richiesta di trasformazione riserva per contratti quali la mezzadria, la colonìa e la soccida, tra loro diversi per struttura e per finalità. In particolare, mentre la mezzadria ha nel podere e nella famiglia gli elementi più qualificanti, la colonìa riguarda in prevalenza ordinamenti monocolturali e gli stessi coloni operano su quote di terreni di dimensioni limitate, disponendo contemporaneamente di più quote magari imputabili a differenti aziende agricole.

Analogamente può essere detto per la soccida, e qui tralascio ogni altra argomentazione perchè, proprio ieri sera, il senatore Guarino è stato quanto mai chiaro e preciso, giuridicamente parlando, a questo proposito. Tutto ciò, cari colleghi, non sembra destinato a semplificare e ad agevolare l'applicazione della legge né tanto meno a ridurre quell'area del contenzioso che potrebbe diventare, purtroppo, una imbarazzante palla di piombo al piede della nuova normativa sui contratti agrari.

Il collega Truzzi nel suo intervento ci ha ricordato, con grande chiarezza, che una legge sui patti agrari è sempre una legge difficile. Difatti essa è destinata a incidere sugli interessi di migliaia di famiglie, su una proprietà della terra che in Italia è tra le più frantumate del mondo, tanto che concedenti di terreni, cioè (si fa per dire!) proprietari

terrieri, sono persone di modeste condizioni economiche, spesso emigranti, oppure persone anziane che hanno coltivato un po' di terra e che si vedono costrette a cederla in affitto perchè non hanno più la forza fisica necessaria per condurla in proprio.

Ecco, dunque, l'eterogenea realtà, l'imprevedibile realtà sulla quale è destinata a cadere la nuova legge sui patti agrari; una eterogeneità e una diversità di situazioni di fronte alle quali più che l'urgenza delle scadenze e dei calendari può essere meglio producente un'analisi attenta e rigorosa. È fuori di dubbio, d'altra parte, che il riconoscimento di nuove e più ampie premesse per quel largo sviluppo di accordo tra le parti che il disegno di legge prevede rappresenta un elemento nettamente positivo delle norme sottoposte al nostro esame, direi un ulteriore fattore di garanzia e di equità, se vogliamo anche un fatto nuovo, proiettato verso il futuro, sul quale si dovrà riflettere proprio per le sue conseguenze come nuovo modo di affrontare questo tipo di problemi; un elemento che ha trovato un'eco precisa nei lavori della Commissione agricoltura del Senato e per il quale non possiamo che dichiarare il nostro più ampio e più franco consenso.

È certamente un fatto incoraggiante, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, che questo ramo del Parlamento voglia chiudere la lunga problematica dei patti agrari scegliendo una linea europea, cioè una linea di maggiore avvicinamento all'Europa comunitaria; una linea di semplificazione e di chiarificazione rispetto a quella che è stata definita, mi pare anche in quest'Aula, una giungla normativa (la parola giungla oggi è molto di moda); una linea che ha giustamente individuato nel contratto di affitto e soprattutto nella filosofia imprenditoriale che lo caratterizza il proprio strumento giuridico, il proprio punto di forza; ma è anche una linea che ha bisogno di chiarezza, di rigore, di coerenza, se vogliamo che il contratto d'affitto possa diventare l'attesa occasione per convogliare verso l'agricoltura nuovi investimenti, nuovi capitali, nuove tecnologie, nuove forze giovani.

Potrà la legge che il Senato sta per approvare servire efficacemente a questi fini e a questo obiettivo di rinnovamento e di progresso, rendendo operante quella centralità dell'agricoltura sulla quale tutti diciamo di essere d'accordo? Lo speriamo, anzi ce lo auguriamo sinceramente ed è con questo animo che esprimiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,35*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari